

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 14.5.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'ignoranza non scusabile di norme e giurisprudenza ed il dolo processuale a confronto con la responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma III c.p.c.

Nota di **Gianluca LUDOVICI**

[TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA, Sez. II Civile, sentenza in data 10.03.2015](#)

IGNORANZA NON SCUSABILE DI NORME ED ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI – TRAVISAMENTO DEL SENSO DELLA NORMA E/O DELLA PRONUNCIA GIURISPRUDENZIALE – TENTATIVO DI INDURRE IN ERRORE IL GIUDICE – DOLO PROCESSUALE – INTEGRAZIONE DELLA FATTISPECIE DELLA RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA EX ART. 96, COMMA III C.C.P.: AMMESSA.

"Quando la tesi attorea è sintomo di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell'evoluzione della giurisprudenza (citata a sproposito) o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto, allora si giustifica la sanzione ex art. 96 c.p.c." [[Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 10.3.2015](#)].

SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. La responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.: ratio, natura e funzione. – 3. Gli orientamenti della giurisprudenza in tema di responsabilità aggravata: criteri di individuazione delle ipotesi di responsabilità e criteri di liquidazione del danno. – 4. Le argomentazioni a sostegno della punibilità ex art. 96 c.p.c. della cosiddetta "ignoranza inescusabile" o del dolo processuale. – 5. Considerazioni e conclusioni.

1. La sentenza in commento costituisce un pronunciamento innegabilmente rilevante ed interessante in tema di responsabilità processuale aggravata, in quanto si inserisce nel novero dei provvedimenti che per primi fanno applicazione dell'art. 96, comma III c.p.c. e poiché per primo apre alla possibilità di ricondurre a questa peculiare fattispecie sanzionatoria di tipo risarcitorio le ipotesi non tanto e non solo di dolo processuale, ma anche quelle di "ignoranza non scusabile" di una delle parti del processo civile, consistenti in un impiego volutamente o colposamente distorto delle disposizioni di legge e/o degli indirizzi giurisprudenziali diretto ad ottenere dall'organo giurisdizionale adito un risultato favorevole alle proprie tesi.

Più correttamente, il Tribunale padovano, ritenuta nel caso di specie l'esistenza di un'ipotesi di ignoranza inescusabile o addirittura di un vero e proprio dolo processuale¹, ha creduto conforme a diritto l'applicazione della norma di cui all'art. 96 c.p.c. al caso in cui si dimostri che una parte ha avanzato le proprie domande o sollevate le proprie eccezioni (*rectius*: ha agito o resistito in giudizio, per dirla con l'art. 24 Cost.) avendovi posto a fondamento disposizioni di legge o principi di diritto travisati rispetto a quelli reali, indipendentemente dal fatto che tale *mala interpretatio* sia frutto di errore o di dolo.

La questione sottesa alla vicenda in esame è, come spesso accade con le pronunce degli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado, di particolare importanza pratica e di preminente rilevanza giuridica, in quanto consente di comprendere o quanto meno riflettere su ciò che l'ordinamento permette alle parti nell'esercizio del sacrosanto diritto di difesa e quali implicazioni di fatto

¹ L'art. 96 c.p.c. nella formulazione post riforma avvenuta con la Legge 18.06.2009, n. 69, dispone che: "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

e/o di diritto possano avere determinate condotte processuali tenute dalle parti in senso sostanziale o processuale.

Questi in breve i fatti di causa. Gli attori citavano in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Padova la convenuta, deducendo di aver stipulato un mutuo a tasso variabile per l'importo di euro 170.000,00 al tasso convenzionale del 3,50% ed al tasso di mora pari al 5,50%: evidenziavano coloro che avevano agito in giudizio che al momento della stipula il tasso soglia usura fosse pari al 6,24%.

Deducevano gli attori, inoltre, che già dalle esposizioni di questi pochi valori si potesse evincere come il tasso concordato fosse usurario fin dalla sua pattuizione e per corroborare questa deduzione affermavano che la Suprema Corte con la sentenza n. 350/2013 avesse affermato che, ai fini della verifica della usurarietà dei ratei di interesse, il tasso convenzionale ed il tasso di mora andassero sommati cosicché, se fosse stata vera questa deduzione, effettivamente il tasso da confrontare sarebbe stato pari al 9% (3,50% + 5,50%) ovvero di molto superiore al tasso del 6,24% che rappresentava *ratione temporis* il tasso soglia.

Deducevano ancora gli attori che in seguito quel mutuo venne rinegoziato e trasformato da tasso variabile a tasso fisso con un tasso convenzionale pari al 5% ed uno di mora di 5 punti superiori al tasso nominale (tasso nominale che nel contratto viene quantificato nel 4,25%) e, quindi, al 10% (in questo caso, però, si trattava evidentemente di un mero errore di calcolo contenuto nell'atto di citazione, essendo il risultato dell'operazione di addizione allegata da parte attrice pari a 9,25% e non a 10%) laddove il tasso soglia *pro tempore* vigente era pari al 9,45%. Nel corso delle memorie (ed in parte anche nell'atto di citazione) gli attori facevano un generico riferimento anche alle ulteriori voci di spesa che, insieme ai tassi base, avrebbero concorso a portare i tassi pattuiti oltre la soglia.

Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree e particolarmente censurando la appena esposta seconda deduzione attorea in virtù della quale anche le spese collegate all'erogazione del credito avrebbero dovuto concorrere a far superare il tasso soglia.

La causa, oggettivamente di natura prettamente documentale, veniva trattenuta in decisione senza alcuna attività istruttoria; il giudice adito, pertanto, all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle successive repliche ex art. 190 c.p.c. pronunciava sentenza di rigetto delle domande attoree con la seguente testuale motivazione:

"Va infatti osservato che, come risulta aritmeticamente dai valori esposti nella parte narrativa della presente decisione, sia il mutuo originario, che essendo a tasso variabile o ha tassi usurari fin dal suo sorgere oppure non può mai essere usurario visto che i suoi tassi salgono o scendono in base all'andamento degli indici di riferimento collocandosi sempre per definizione entro il tasso soglia, sia quello fisso rinegoziato, sono stati previsti con tassi, convenzionali e di mora, pacificamente e documentalmente entro la soglia.

L'unico modo per cui, sulla base delle deduzioni attoree dimesse nell'atto di citazione, quei due mutui potrebbero essere considerati ab origine usurari è se si ritenesse che la sentenza 350/2013 della cassazione abbia detto che al fine della verifica si debbano sommare il tasso convenzionale con quello moratorio.

Fortunatamente la Cassazione non ha mai detto una simile mostruosità poiché la citata decisione ha solo detto che il tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione della usurarietà e ciò vuol dire che il Giudice deve verificare se, il tasso convenzionale e quello di mora singolarmente considerati, superino o meno il tasso soglia non potendosi accontentare di verificare il solo tasso convenzionale come era opinione isolata ma presente prima di quella decisione.

La deduzione spiegata nel corso delle memorie dagli attori per cui la parte vorrebbe far rientrare nel costo del mutuo anche tutta una serie di voci mai citate ed introdotte con l'atto di citazione, oltre ad essere metodologicamente sbagliata, è anche tardivamente allegata sicché non se ne può tenere alcun conto.

Alla luce delle superiori considerazioni le domande attore sono manifestamente infondate e vanno integralmente rigettate.

Sul comportamento processuale degli attori valgano le seguenti considerazioni: essi hanno agito in giudizio pur consapevoli di essere privi di qualsiasi prova delle loro asserzioni, ed un tanto si evince proprio dal fatto che le uniche doglianze che la parte ritiene di introdurre nel procedimento con il suo atto, sono relative a doglianze che non hanno trovato alcun riscontro probatorio poiché l'unica o comunque la principale doglianza era affidata al fatto che il tasso di interesse pattuito fin dal sorgere del rapporto fosse usurario ed un tanto la parte ha dedotto riferendo che la sentenza Cass. n. 350/2013 abbia detto che, ai fini della verifica se il tasso pattuito sia o meno usurario, gli interessi corrispettivi vadano sommati agli interessi moratori.

Tale deduzione è falsa, nel senso che la sentenza richiamata dalla parte non ha mai detto una simile assurdità, poiché quella decisione ha detto, al contrario, che gli interessi di mora vanno "tenuti in conto" ovvero che per valutare se le pattuizioni siano o meno legittime si debba verificare che sia gli interessi convenzionali che quelli di mora debbano essere al di sotto della soglia usura.

Che le due voci debbano essere sommate è invece fantasiosa deduzione della parte che non trova alcun riscontro nel testo della decisione e sostenere il contrario, ostinandosi a sostenerlo nonostante la precisa e puntuale presa di posizione della banca che ha fatto proprio tale deduzione nel costituirsi, è sintomo di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto.

In entrambi i casi l'intera impostazione che la parte ha dato alla presente causa è sintomo di grave negligenza a fronte della totale vaghezza delle deduzioni dimesse, peraltro introdotte con atto fatto sostanzialmente in serie rispetto a tanti procedimenti simili, all'unico scopo di ottenere una CTU che sopperisca al vuoto argomentativo dell'atto di citazione.

Tale condotta processuale merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96 c.p.c. anche in considerazione del fatto che, tale modo di affrontare la materia bancaria, denota la volontà di creare un contenzioso seriale in questa materia che invece è estremamente tecnica e complessa e che, colpa anche la gravissima congiuntura economica che ha colpito famiglie e imprese, meriterebbe di essere trattata con diverso approccio processuale.

In punto di applicabilità della sanzione processuale per responsabilità aggravata va osservato che, tale comportamento, può essere sanzionato non solo su richiesta di parte, ma anche d'ufficio ex art. 96 c. 3 c.p.c., così come modificato dalla L. 69/09, in considerazione del fatto che con tale riforma il legislatore ha introdotto una forma di "punitive damages" in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.

Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice così che normalmente lo stesso sia impossibilitato a definire la totalità dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ritiene equi, ovvero tre anni dalla data di iscrizione a ruolo per un procedimento di primo grado così come recepito nel nostro ordinamento con la legge 89/2001 c.d. Legge Pinto in applicazione dell'art. 6 C.E.D.U., così da esporre, in ultima istanza, lo Stato Italiano a continue sanzioni pecuniarie per la durata irragionevole dei suoi procedimenti giudiziari.

Tutto ciò considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dalla Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare essere quella pari al quintuplo delle spese di lite liquidate ai sensi del DM 55/2014.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvergono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi, ad eccezione che per una riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria nella quale non sono state espletate prove orali, ma solo dimesse le memorie istruttorie e della fase decisoria a fronte dell'assenza del deposito delle comparse conclusionali".

2. Il primo aspetto da considerare è, quindi, il dato normativo, che sarà esaminato senza velleità di esaustività con particolare riferimento alle ragioni giustificatrici, alla natura ed alle funzioni dell'istituto *de quo*: l'art. 96 c.p.c. dopo la riforma del 2009 risulta composto da tre commi, l'ultimo dei quali, a ben vedere e secondo un'interpretazione letterale e sistematica, non fa altro che attribuire all'organo giurisdizionale adito per la risoluzione di una controversia un potere officioso di condanna di una delle parti al pagamento di una somma in favore dell'altra, sul presupposto che la prima abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave² oppure abbia intrapreso una

² Cfr. art. 96, comma I c.p.c.

particolare serie di azioni giudiziali in forza di un diritto che il giudice stesso accerti essere inesistente³.

Dal combinato disposto del primo (da ritenersi in rapporto di *lex generalis* a *lex specialis* rispetto al secondo termine del presente discorso⁴) e del terzo comma della disposizione di diritto processuale in argomento si evince, dunque, l'esistenza nel nostro ordinamento giuridico di una facoltà del giudice investito della *res controversa* avente ad oggetto l'accertamento di una condotta sostanzialmente scorretta che abbia dato luogo ad un processo "non necessario" sia sotto il profilo della manifesta infondatezza delle pretese di colui che vi dà avvio, sia sotto il profilo della evidenza del diritto o bene della vita di cui si chiede l'accertamento e la conseguente attribuzione giudiziale⁵ (è corretto però precisare come questa sia una delle possibili tre letture che possono darsi e che sono state date in dottrina ed in giurisprudenza del rapporto tra i commi dell'art. 96 c.p.c.⁶)

Non a caso si è parlato in dottrina ed in giurisprudenza di norma diretta a sanzionare da un lato il cosiddetto abuso del processo⁷ per meglio tutelare la legalità del sistema giuridico anche sotto il profilo meramente processuale e, dall'altro, destinata a reprimere e scoraggiare tutti quei comportamenti sleali trasgressivi dell'art. 88 c.p.c.⁸, il quale impone alle parti del giudizio un

³ Ipotesi contemplata ex art. 96, comma II c.p.c.

⁴ In senso contrario si veda in giurisprudenza di primo grado: Trib.Civ. Milano, ordinanza 20.08.2009, in www.treccani.it; Trib.Civ. Terni, sentenza in data 17.05.2010, in www.treccani.it; Trib.Civ. Foggia, sentenza in data 28.01.2011, nella quale si sottolinea, a proposito dell'art. 96, comma I c.p.c. che "va tenuto presente che il potere riconosciuto al giudice dalla citata norma di provvedere d'ufficio alla liquidazione del danno pur sempre presuppone che vi sia la prova di tale danno, anche se proiettato nel futuro, e pertanto non dispensa la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso necessari ad accertarne l'esistenza e a consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sola funzione di colmare le inevitabili lacune", laddove, invece, il comma III del medesimo articolo ha "introdotto nel nostro ordinamento un'ipotesi di danno punitivo (il c.d. punitive damage del modello anglosassone) prima sconosciuta alla tradizione giuridica italiana, e cioè una sanzione pecuniaria irrogabile anche in assenza della prova di un pregiudizio effettivamente subito dalla parte a favore della quale è pronunciata la relativa condanna".

⁵ In senso conforme all'orientamento seguito dall'autore di queste pagine si cita tra le voci dottrinarie più autorevoli: BRIGUGLIO, *Le novità sul processo ordinario di cognizione nell'ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile*, in *Giust. Civ.*, II, 2009, 270.

⁶ Per il secondo orientamento, se l'istituto da un lato non sfugge ad un inquadramento generale nell'alveo della tutela risarcitoria da fatto illecito, dall'altro si cerca di conferirgli maggiori chances applicative ritenendolo utilizzabile anche nelle ipotesi di *culpa levis* (cfr. PORRECA, *La riforma dell'art. 96 c.p.c. e la disciplina delle spese processuali nella l. n. 69 del 2009*, in *Giur. di Merito*, 2010, 3), in specie qualificate dalla violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. Secondo il terzo orientamento, infine, l'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. avrebbe perso i classici connotati della tutela risarcitoria per valorizzare il profilo sanzionatorio, in funzione deterrente, dunque inibitoria e preventiva, ma anche afflittiva e punitiva (cfr. ACIERNO-GRAZIOSI, *La riforma del 2009 nel primo grado di cognizione: qualche ritocco o un piccolo scisma?*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2010, 155 e ss.). Sugli argomenti *de quibus* si veda: FRADEANI, *La lite temeraria attenuata dell'art. 96, comma terzo c.p.c.: prime applicazioni*, 2010, in www.treccani.it.

⁷ Per la dottrina si veda tra tutti: BARRECA, *Rassegna degli orientamenti di merito sull'art. 96, 3° comma c.p.c.*, 2012, in www.judicium.it. In giurisprudenza cfr. *ex multis*: Trib.Civ. Varese, Sez. Luino, ordinanza in data 23.01.2010, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 9; Trib.Civ. Piacenza, sentenza in data 22.11.2010, in *Guida al dir.*, 2011, 3.

⁸ BARRECA, *Rassegna degli orientamenti di merito sull'art. 96, 3° comma c.p.c.*, 2012, in www.judicium.it.

comportamento improntato a lealtà e correttezza di cui sia destinataria non soltanto la propria controparte, ma anche l'organo giudicante e, più in generale, l'ordinamento processuale e sostanziale.

In tal senso il comportamento processuale che si vuole sanzionare si configura come una condotta che lede non solo il soggetto destinatario degli effetti della medesima, ma anche il sistema giudiziale, la sua efficacia, la sua efficienza e la ragionevole durata dei suoi procedimenti⁹: la *ratio* dell'art. 96, comma III c.p.c. è pertanto da cogliere nella volontà del legislatore di permettere proprio a quel soggetto che ne dovrebbe essere l'artefice del migliore funzionamento la condanna risarcitoria in questione, anche senza istanza della parte processuale danneggiata, al fine di porre un presidio a garanzia della Giustizia. Ne deriva che così intesa la sanzione del terzo comma *de quo* manifesta una natura di tipo tanto retributivo (si legga: risarcitorio), quanto educativo (si legga: sanzionatorio) di cui i commentatori e soprattutto coloro che sono destinati a farne concreta applicazione non possono non tener conto.

Nonostante la dottrina¹⁰, almeno all'origine dell'intervento normativo di riforma, si sia talora divisa sulle finalità della nuova disposizione, ben chiara è sempre apparsa l'intenzione del legislatore di soddisfare la citata duplice esigenza, realizzando nell'ottica della tutela del rispetto del processo e delle sue parti anche quell'altro scopo, più o meno occulto e sottaciuto, consistente nella deflazione del contenzioso; nel corso dei lavori preparatori, infatti, è emersa chiaramente la volontà del legislatore di poter indirettamente scoraggiare le iniziative giudiziali meramente pretestuose o, in alcuni casi, semplicemente dilatorie attraverso il ricorso a questo ulteriore istituto, che non a caso è stato introdotto nel sistema processualistico civile italiano nel contesto

⁹ In particolare cfr. Trib.Civ. Piacenza, sentenza in data 07.12.2010, in www.dejure.it.

¹⁰ Tra i più importanti e significati contributi al riguardo si possono ricordare: BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, fasc. 3; BRIGUGLIO, *Le novità sul processo ordinario di cognizione nell'ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile*, in www.judicium.it; BOVE, *Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile*, in www.judicium.it; BOVE-SANTI, *Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto*, ed. Nuova Giuridica, 2009, parte I, 1.10; CECHELLA, *Il nuovo processo civile*, Milano, 2009; DE MARCHI, *Questioni pregiudiziali di rito, condanna alle spese e consulenza tecnica nella miniriforma del processo civile*, Relazione tenuta all'incontro di studio organizzato dalla Formazione decentrata della Corte d'Appello di Milano il 18.05.2009, www.ilcaso.it, nonché *Il nuovo processo civile*, Milano 2009, 50; GIORDANO, *Commento all'art. 96*, in *Codice di procedura civile*, a cura di Picardi, I, V, Milano, 2010, nonché *Condanna alle spese*, in *Il nuovo processo civile* a cura di Genovese-Risolo, *Il civilista*, 2009, nn. 7-8, XVI ed, ancora, *Brevi note sulla nuova responsabilità processuale c.d. aggravata*, in questa Rivista, 2010, n. 2, 434, ss.; GIORGETTI, *Commento all'art. 96*, in *Codice di procedura civile ipertestuale - Aggiornamento 2009*, a cura di Sassani-Tiscini, Torino 2010; GRAZIOSI, *Alcune notazioni sulla riforma del 2009*, in questa Rivista, 2010, n. 5, 1347 e ss.; LOMBARDI-GIORDANO, *Il nuovo processo civile*, Roma 2009; MENCHINI, in BALENA-CAPONI-CHIZZINI-MENCHINI, *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69 del 2009*. Torino, 2009, sub art. 96; MORANO CINQUE, *Lite temeraria: la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., tra funzione punitiva e funzione risarcitoria*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 9, 1837 e ss.; PAGNI, *La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado*, in *Corr. Giur.* 10/2009; PROTO PISANI, *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, 2009, V, 221; RICCI, *La riforma del processo civile*, Bari, 2009; SCARSELLI, *Le modifiche in tema di spese*, in *Foro it.*, 2009, V, 258, nonché *Il nuovo art. 96, 3° comma c.p.c.: consigli per l'uso*, in www.judicium.it.

della più ampia riforma legislativa del processo degli ultimi anni, improntata alla riduzione dei tempi del giudizio civile ed alla più rapida soluzione delle controversie¹¹.

In ogni caso, stante quanto poco sopra detto in tema di rapporto di genere a specie che l'autore di queste righe ritiene prodursi tra primo e terzo comma dell'art. 96 c.p.c., dovrebbero scongiurarsi i rischi di eccessiva locupletazione che parte della dottrina credeva poter ravvisare nel caso di una eventuale doppia condanna ai sensi dei citati commi, postulando una possibile concomitanza di condanna su istanza di parte e di condanna *ex officio*. Un simile rischio, tuttavia, non può astrattamente escludersi se si considera la condanna alle spese del giudizio ex art. 91 c.p.c. della parte soccombente, atteso che la sanzione-risarcimento andrà a gravare inevitabilmente su quel soggetto che abbia visto respinte le proprie domande ovvero le proprie eccezioni: in questo caso, come si chiarirà in sede di considerazioni conclusive, dovrà porsi particolare riguardo ai criteri liquidativi, onde fugare ipotesi di rigorosa applicazione delle norme che conducano ad irragionevoli risultati tutt'altro che in linea con i principi dell'ordinamento giuridico.

In tema di criteri di quantificazione del "danno-sanzione" di cui all'art. 96 c.p.c., poi, si deve ricordare come questi non siano affatto stati presi in considerazione dal legislatore, tanto da essere rimessi alla sensibilità e ragionevolezza di coloro che devono fare applicazione dell'istituto *de quo*.

Al di là della individuazione dei principi di liquidazione della condanna per lite temeraria, per i quali si rinvia alla disamina della giurisprudenza *infra* riportata, si deve osservare come la loro mancata previsione normativa non abbia fatto altro che aumentare la confusione circa natura e funzioni dell'art. 96 c.p.c., atteso che l'assenza di riferimenti espliciti in sede liquidativa, ancor più dopo l'abrogazione dell'art. 385 c.p.c. che invece conteneva disposizioni ben chiare in ordine alla quantificazione della condanna¹², non consente in astratto di comprendere se la *voluntas legis* sia quella di risarcire il disagio arrecato alla controparte oppure sia quella di "punire" la parte che temerariamente ha agito o ha resistito in giudizio ovvero, infine, se sia quella di perseguire entrambe le strade appena indicate.

Concludendo sul punto, pertanto, se la natura della responsabilità aggravata sia quella di garantire tanto il ristoro della parte che ha subito la mala fede o la colpa grave del proprio avversario, quanto di scoraggiare condotte processualmente scorrette, la quantificazione andrà calibrata in ragione del comportamento tenuto e degli effetti negativi dallo stesso derivanti sia con riguardo al disagio cagionato alla controparte, che con riferimento al pregiudizio arrecato al sistema processuale civile.

¹¹ Obiettivo evidentemente non raggiunto se ben si considerano le successive e numerose iniziative dei vari legislatori susseguitisi nel corso del tempo che hanno condotto l'ordinamento giuridico a conoscere istituti culturalmente e storicamente estranei ad esso quali la mediazione e la negoziazione assistita.

¹² La disposizione di cui all'art. 385 c.p.c. prevedeva che nel pronunciare sulle spese, la Corte di Cassazione potesse condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma determinata non superiore al doppio dei massimi tariffari, qualora il ricorso o la costituzione a difesa del resistente fossero stati posti in essere con colpa grave. Cfr. sull'argomento: BAGNATO, *Responsabilità processuale aggravata: applicabilità dell'art. 96, co. 3, c.p.c.*, 2011, in www.altalex.com.

3. La giurisprudenza dei giudici di merito e di legittimità che si è sin qui sviluppata in tema di responsabilità aggravata sembrava offrire dei punti di riferimento ben saldi, tanto da potersi ritenere con un certo grado di certezza ormai tipizzate le condotte idonee ad integrare le fattispecie della cosiddetta "lite temeraria".

Al riguardo si ricorda che secondo costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, sviluppatosi anteriormente alla citata riforma dell'anno 2009 e con riferimento, pertanto, ai soli primi due commi dell'art. 96 c.p.c., l'*an debeat* di questa particolare forma di responsabilità *extracontrattuale*¹³ si poteva concretizzare tanto nella "*conoscenza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza*"¹⁴, quanto nell'aver intrapreso una "*procedura ingiusta*", intesa come "*procedura giudiziale non sorretta da un diritto sostanziale e dagli altri requisiti previsti dalla legge*"¹⁵, per la quale "*è sufficiente l'aver agito senza la normale prudenza*"¹⁶. Anche dopo la riforma attuata attraverso la Legge 69/2009, le pronunce delle corti di ogni ordine e grado erano sostanzialmente confermatrice dei suesposti dogmi giuridici, anche in virtù del fatto che, salvo qualche eccezione tra i giudici di primo grado¹⁷, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non configurava una responsabilità aggravata differente in tutto o in parte dalla "vecchia" lite temeraria, ma consentiva al giudice di operare d'ufficio la condanna al risarcimento del pregiudizio arrecato, senza la necessità di specifica domanda *ex partibus*. Più precisamente si veda tra tutte la sentenza del Supremo Collegio¹⁸ evocata persino dal Tribunale di Padova nella pronuncia in esame la quale conferma indirettamente come l'art. 96, comma III c.p.c. sia di esclusivo appannaggio dell'organo giudicante, non mutando nel resto gli elementi costitutivi della fattispecie già delineata ai primi due commi.

Con riguardo al profilo del *quantum debeat*, poi, va osservato che la liquidazione del danno, secondo gli organi giurisdizionali, può avvenire pacificamente in via equitativa, anche d'ufficio da parte del giudice¹⁹, purché siano allegati i fatti da cui desumere l'entità del danno subito. Pur risultando teoricamente infiniti gli elementi da considerare, la giurisprudenza di merito e di legittimità, sul fronte prettamente risarcitorio e non sanzionatorio, avevano individuato quali fatti certamente idonei alla quantificazione equitativa del pregiudizio *de quo*: a) la situazione di incertezza in ordine alla titolarità del bene della vita oggetto della controversia giudiziale, potenzialmente protraibile per anni a seconda della durata dell'intero giudizio; b) la necessità di ricorrere ad un avvocato in sede sia stragiudiziale, che giudiziale; c) l'esistenza di un

¹³ Forma di responsabilità *extracontrattuale* ritenuta speciale rispetto a quella aquiliana pura dell'art. 2043 c.c.

¹⁴ *Sic*: Cass., sentenza resa in data 27.11.2007, n. 24645; Cass., sentenza resa in data 08.09.2003, n. 13071; Cass., sentenza resa in data 06.06.2003, n. 9060; Cass., sentenza resa in data 21.07.2000, n. 9579, tutte in www.cortedicassazione.it

¹⁵ Cass., sentenza resa in data 12.03.2002, n. 3573 in www.cortedicassazione.it

¹⁶ Cass., sentenza resa in data 13.05.2002, n. 6808 in www.cortedicassazione.it

¹⁷ Cfr. *supra*.

¹⁸ Cfr. Cass., Sez. VI, sentenza resa in data 30.11.2012, n. 21570, in www.dejure.it.

¹⁹ In tal senso si vedano: Cass., S.U., ordinanza resa in data 20.04.2004, n. 7583; Cass., sentenza resa in data 26.11.2008, n. 28226; Cass., Sez. I, sentenza resa in data 15.02.2007, n. 3388; Cass., sentenza resa in data 09.09.2004, n. 18169, tutte in www.cortedicassazione.it.

disagio psichico o patema d'animo conseguente al dover agire in giudizio per chi reclama il riconoscimento di un proprio diritto o al doversi difendere in sede giudiziale da parte del convenuto o resistente; d) l'apprensione connessa all'esito del giudizio; e) la perdita di tempo e di danaro per la ricerca della documentazione probatoria²⁰.

Il tutto, senza contare che è in sé e per sé sufficiente, ai fini della quantificazione del danno da responsabilità aggravata, "il pregiudizio che si sa derivare da una parte per essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa processuale dell'avversario", con espressa esclusione della necessità, da parte di chi lamenta il danno, di dedurre e dimostrare un pregiudizio specifico²¹: in questo caso le Sezioni Unite della Suprema Corte sono pervenute alla decisione secondo cui, quindi, il danno sarebbe *in re ipsa*, quasi si trattasse di una presunzione e senza conseguente necessità di assolvere all'onere della prova sul punto ad opera di chi ne risulti pregiudicato; con ciò evidentemente avvalorando l'esistenza di una componente punitiva nell'istituto di cui si discute.

Ma, sul piano dei criteri liquidativi, vi è di più: si è affermato, infatti, sempre in giurisprudenza, che le condotte integranti la responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c., costringono l'altra parte a subire un processo ingiustificato e perciò qualificabile come eccessivo nella sua intera durata, con la conseguenza che il tipo di lesione verificata si presenta analoga a quella relativa alla irragionevole durata del processo. Il danno allora, anche laddove difettesse la piena prova della sua esistenza e del suo ammontare, potrà essere sempre considerato come conseguenza normale della violazione del diritto e quantificato in via equitativa sulla base dei medesimi criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo per un processo irragionevolmente lungo²². A questa pronuncia, quindi, sembra ispirarsi in parte ed almeno sul piano degli intenti la sentenza in commento, la quale evoca chiaramente il danno risarcibile in base alla cosiddetta "Legge Pinto".

4. Le ragioni poste a fondamento delle argomentazioni dell'organo giudicante sono sufficientemente chiare.

Da quanto argomentato in sentenza emerge con evidenza come il giudice abbia rilevato non solo l'assenza di elementi di prova a sostegno delle tesi attoree, ma anche e soprattutto la consapevolezza di parte attrice di essere priva del benché minimo supporto probatorio per fondare legittimamente le proprie domande²³.

²⁰ Sulla idoneità dei fatti elencati a costituire parametro di liquidazione si vedano, *ex plurimis*: Trib. Civ. Bari, sentenza resa in data 20.05.2008, n. 1274 in www.dejure.it; Trib. Civ. Milano, Sez. VIII, sentenza resa in data 22.03.2006, n. 3662, in www.dejure.it.

²¹ *Sic*: Cass., S.U., sentenza resa in data 19.02.2002, n. 2420, in www.cortedicassazione.it.

²² In tal senso si considerino: Cass., sentenza resa in data 27.11.2007, n. 24645, in www.dejure.it; Corte d'App. Firenze, Sez. I, sentenza resa in data 03.03.2006, in www.dujure.it.

²³ Così testualmente recita il provvedimento in esame: "Sul comportamento processuale degli attori valgano le seguenti considerazioni: essi hanno agito in giudizio pur consapevoli di essere privi di qualsiasi prova delle loro asserzioni, ed un tanto si evince proprio dal fatto che le uniche doglianze che la parte ritiene di introdurre nel procedimento con il suo atto, sono relative a doglianze che non hanno trovato alcun riscontro probatorio poiché l'unica o comunque la principale doglianza era affidata al fatto che il tasso di interesse pattuito fin dal

Affianco ad un simile vuoto istruttorio il giudicante ha riscontrato e vi ha associato una errata interpretazione non tanto del dato normativo, quanto piuttosto del principio di diritto tratto da una pronuncia della Corte di Cassazione posta in essere dalla parte attrice, errata interpretazione in virtù della quale sarebbe stata prospettata al giudice una ricostruzione in diritto dei fatti di causa non conforme oggettivamente alle intenzioni del giudice della Suprema Corte e, quindi, "deviata" rispetto al *dogma iuris* enunciato dagli Ermellini.

La condotta così tenuta dalla parte che agiva in giudizio è stata, infine, creduta sorretta da una quanto meno gravemente colposa intenzione di "ingannare" l'organo giurisdizionale adito al fine di conseguire un risultato (*id est*: l'accoglimento delle istanze attoree) contrario al complesso delle leggi e dei principi di diritto propri dell'ordinamento giuridico di appartenenza: tale convincimento veniva desunto essenzialmente dal fatto che la tesi prospettata in tema di usurarietà del tasso al quale era stato concesso il mutuo sarebbe stata talmente distante dal tenore letterale e dal senso della normativa applicabile al caso concreto e della pronuncia giurisprudenziale citata, che chi la proponeva non avrebbe potuto essere che in mala fede e, dunque, intenzionato ad ingannare il giudice adito ovvero (la qual cosa avrebbe la medesima conseguenza) non avrebbe potuto che manifestare una propria ignoranza delle leggi e dei dogmi giuridici non meritevole di comprensione e conseguentemente di scusante alcuna²⁴.

Riducendo l'accertamento specifico compiuto dal Tribunale padovano in termini generali ed astratti, se ne deduce che la condotta connotata dall'intenzione di una delle parti sostanziali e/o processuali di pervenire al riconoscimento delle proprie "ragioni" attraverso l'impiego di argomentazioni manifestamente infondate o la proposizione di interpretazioni di norme e/o principi di diritto assolutamente ed evidentemente divergenti ed incompatibili con il sistema di diritto di riferimento (si legga: l'ordinamento giuridico), sia che ciò sia conseguenza di una non conoscenza del senso delle norme e delle pronunce giurisprudenziali o di un vero e proprio dolo, debbono essere ricondotte alla fattispecie della "*mala fede o colpa grave*" con cui la parte agisce o resiste in giudizio oppure, in termini più generali, alla *figura iuris* della cosiddetta lite temeraria.

Il richiamo espressamente operato al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., infatti, è compiuto dal giudice non tanto per giustificare, in assenza di istanze

sorgere del rapporto fosse usurario ed un tanto la parte ha dedotto riferendo che la sentenza Cass. n. 350/2013 abbia detto che, ai fini della verifica se il tasso pattuito sia o meno usurario, gli interessi corrispettivi vadano sommati agli interessi moratori", in www.lanuovaproceduracivile.com.

²⁴ Così la sentenza in commento: "*Che le due voci debbano essere sommate è invece fantasiosa deduzione della parte che non trova alcun riscontro nel testo della decisione e sostenere il contrario, ostinandosi a sostenerlo nonostante la precisa e puntuale presa di posizione della banca che ha fatto proprio tale deduzione nel costituirsi, è sintomo di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto. In entrambi i casi l'intera impostazione che la parte ha dato alla presente causa è sintomo di grave negligenza a fronte della totale vaghezza delle deduzioni dimesse, peraltro introdotte con atto fatto sostanzialmente in serie rispetto a tanti procedimenti similari, all'unico scopo di ottenere una CTU che sopperisca al vuoto argomentativo dell'atto di citazione".*

di parte, l'applicazione *ex officio* della sanzione processuale²⁵, la quale prima della riforma del 2009 non avrebbe potuto essere applicata in difetto di richiesta delle controparti, quanto per configurare un'ipotesi di responsabilità processuale aggravata autonoma e distinta rispetto a quella di cui ai primi due commi.

Come considerato in precedenza, però, il presupposto normativo per l'accertamento ed il riconoscimento di questa peculiare forma di responsabilità è pur sempre l'esistenza della "*mala fede o colpa grave*" con cui una parte agisce o resiste in giudizio; ne deriva, dunque, che ogni valutazione circa la bontà giuridica della soluzione cui è pervenuto il giudice veneto non potrà che appuntarsi in primo luogo e prevalentemente sulla possibilità che la cosiddetta "ignoranza non scusabile" integri gli elementi costitutivi della mala fede o colpa grave.

Quanto al profilo quantitativo del risarcimento, che l'organo giurisdizionale ricorda correttamente avere la duplice finalità di ristorare sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per aggravio di cause che non possono trovare definizione entro i termini che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ritiene equi (*id est*: tre anni dalla data di iscrizione a ruolo per un procedimento di primo grado) e così come pure stabilito con la Legge 89/2001 in applicazione dell'art. 6 C.E.D.U., il giudice padovano perviene a ritenere congrua una moltiplicazione della somma prevista a titolo di spese di giustizia nella misura di cinque volte e ciò sulla riferita scorta dei criteri stabiliti dalla Suprema Corte con ordinanza in data 30.11.2012, n. 21570²⁶.

Il riferimento indiretto è, quindi, al principio²⁷ per cui non sussistendo né minimi, né massimi edittali in virtù dei quali calibrare l'importo della liquidazione del danno "plurioffensivo" *de quo*, l'unico limite che sarebbe posto al giudice in sede di determinazione del risarcimento-sanzione è quello della ragionevolezza e ciò in forza dell'esistenza nel nostro ordinamento giuridico di un criterio, individuato anche dalla giurisprudenza della Consulta come

²⁵ Il Tribunale veneto così si è pronunciato: "*In punto di applicabilità della sanzione processuale per responsabilità aggravata va osservato che, tale comportamento, può essere sanzionato non solo su richiesta di parte, ma anche d'ufficio ex art. 96 c. 3 c.p.c., così come modificato dalla L. 69/09, in considerazione del fatto che con tale riforma il legislatore ha introdotto una forma di "punitive damages" in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata*".

²⁶ Sic il Tribunale di Padova: "*Tutto ciò considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dalla Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare essere quella pari al quintuplo delle spese di lite liquidate ai sensi del DM 55/2014*".

²⁷ Cfr. Cass., Sez. VI, sentenza resa in data 30.11.2012, n. 21570, in www.dejure.it per cui: "*In tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza*". In senso conforme si considerino pure: Cass., Sez. VI, sentenza resa in data 18.11.2014, n. 24546, in www.dejure.it; Cass., Sez. VI, sentenza resa in data 18.02.2014, n. 3003, in www.dejure.it.

corollario dell'art. 3 Cost., che non consentirebbe la legittimazione di elementi di squilibrio o di turbativa dell'equità cui esso sarebbe ispirato, sia che si tratti di elementi di natura normativa, che di origine giurisprudenziale o di provenienza amministrativa.

Valido parametro di riferimento, pertanto, vengono correttamente individuate dal giudice le spese del giudizio.

5. La sentenza in commento, prescindendo dal merito e dall'oggetto della controversia decisa con il citato provvedimento, manifesta una chiara adesione a quell'orientamento che ritiene l'art. 96, comma III c.p.c. contenere una fattispecie autonoma e distinta rispetto a quella contenuta nel primo comma ovvero nei primi due commi.

Ciò può facilmente dedursi dall'espresso richiamo alla figura dei "*punitive damages*", il quale si realizza "*in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti*"; il Tribunale di Padova dimostra, pertanto, di sostenere l'idea dell'esistenza di una finalità pubblicistica nella disposizione di legge in esame e di una volontà del legislatore della riforma dell'anno 2009 di punire e scongiurare "*l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie*", in quanto "*comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata*".

Ne deriva che le critiche che possono muoversi al provvedimento in commento sono *in primis* essenzialmente quelle che buona parte della dottrina ha già mosso nei confronti di una simile interpretazione. Ammettere quanto affermato dall'organo giurisdizionale veneto vuol dire, infatti, credere che il comma terzo dell'art. 96 c.p.c. sia sostanzialmente privo di collegamento con i precedenti, cui sarebbe unito solo per ragioni di ordine sistematico²⁸; l'espressione "*in ogni caso*"²⁹ posta in *incipit* di terzo comma costituirebbe, quindi, la proposizione subordinata condizionale (protasi) del periodo ipotetico in cui la condanna officiosa rappresenterebbe la proposizione reggente (apodosi), sì da rappresentare l'*an debeat* della fattispecie risarcitoria *de qua*. Se così fosse ci troveremmo di fronte ad un caso di ampissima discrezionalità del giudice nella configurazione delle ipotesi che danno luogo alla responsabilità aggravata, quasi si trattasse di una resa incondizionata del legislatore o una sorta di delega in bianco del potere legislativo in favore degli organi del potere giudiziario; è evidente che una simile conclusione sarebbe in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico e con le norme costituzionali, sino a compromettere l'assetto istituzionale ed a tenere sempre *sub iudice* (verrebbe da dire sotto scacco) il sacrosanto diritto di difesa, il cui esercizio secondo modalità ritenute di volta in volta dal giudice

²⁸ Le finalità condannatorie del provvedimento giustificerebbero la riunione delle presunte tre distinte fattispecie sotto il *nomen iuris* di responsabilità (processuale) aggravata o sotto la dizione di "lite temeraria".

²⁹ Si ricorda che così recita l'art. 96, comma III c.p.c.: "*In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata*".

non conformi alla propria idea di "correttezza processuale" sarebbe, allora, sempre ed in astratto inopinatamente soggetto a censure e condanne.

In secondo luogo, atteso che per quanto sin qui sostenuto da chi scrive appare più conforme ad un'interpretazione di tipo garantista e costituzionalmente orientata ricondurre la responsabilità aggravata da decretarsi *ex officio* alla sola ed unica ipotesi dell'azione o della resistenza in giudizio sorrette da mala fede o colpa grave, occorre verificare se l'ignoranza non scusabile ed il dolo processuale possano essere sussunti al parametro indicato dall' art. 96, comma I c.p.c.

In verità la pronuncia *de qua* appare parzialmente criticabile anche sotto questo profilo. Eccezion fatta per il dolo processuale che ben può integrare l'elemento costitutivo della mala fede, essendo per definizione espressione di una condotta, posta in essere con coscienza e volontà, diretta a trarre in inganno l'organo giudicante, nonché tesa ad ottenere, quindi, un risultato non solo pregiudizievole per la controparte, ma altresì contrario al diritto, risulta alquanto eccessivo ritenere che la dimostrazione di ignoranza più o meno scusabile sia manifestazione di mala fede o colpa grave. Fermo restando che non si comprende quando tale mancata conoscenza del dato normativo e della giurisprudenza possa definirsi scusabile o meno, atteso che nessuna norma lo stabilisce, né tanto meno il giudice che ha emesso la sentenza in commento ne ha esternato i criteri di individuazione, nonché atteso che l'ignoranza delle leggi e dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza da parte del procuratore della parte sostanziale è per sua natura potenzialmente grave e, pertanto, non scusabile, a primo acchito l'ignoranza in discussione sembra essere più che un elemento di pregiudizio per la parte avversaria e/o di disturbo del sistema giudiziale, un disvalore di non poco rilievo e con non trascurabili conseguenze in ordine all'esito del giudizio per colui che la manifesta. Pur laddove un giudizio sia intrapreso sull'errato presupposto che una norma o una pronuncia di qualsiasi ordine e grado esprima un concetto e/o un principio che in realtà non esprime, appare arduo se non assolutamente difforme dal sistema di diritto realizzato dal nostro ordinamento giuridico sostenere che quella condotta, per quanto possa aggravare il carico di lavoro dei giudici, sia una manifestazione di mala fede o di colpa grave tale da meritare l'applicazione di una condanna-sanzione che si affianchi alla condanna, già di per sé punitiva, al pagamento delle spese processuali.

In particolare, poi, giungendo al caso di specie esaminato dal Tribunale di Padova, al di là della presunta mancata conoscenza del *dictum* della Suprema Corte in tema di usurarietà dei tassi di mutuo, ciò che il giudice veneto attribuisce alla parte attrice è di aver colpevolmente agito in giudizio senza alcun supporto probatorio. Orbene il mancato assolvimento dell'onere della prova che si verifica quando chi agisce in giudizio non produce elementi di prova e/o neppure avanza richieste istruttorie non può manifestare un caso di mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c. atteso che da un lato l'art. 2697 c.c. non prevede l'inadempimento dell'*onus probandi* come causa di responsabilità aggravata, ma postula indirettamente e con interpretazione sistematica il semplice rigetto nel merito della domanda proposta dalla parte inadempiente, e dall'altro lato, in un contesto in cui vige il principio della equivalenza tra prova e mancata contestazione dei fatti ex art. 115, comma I c.p.c., la mancata produzione di prove o la mancata richiesta di ammissione di mezzi

istruttori in sede di atto introduttivo e/o di comparsa-memoria di costituzione non sembra poter integrare un'ipotesi di mala fede o colpa grave in capo a chi in tal modo agisce o resiste in giudizio, poiché gli unici effetti negativi che ne derivano sono ad esclusivo svantaggio di quest'ultimo.

Infine, al di là dell'orientamento che si ritiene più fondato per la ricostruzione dei rapporti tra i commi dell'art. 96 c.p.c. e della qualificazione dell'ignoranza non scusabile come ipotesi di lite temeraria, risulta comunque censurabile il capo della sentenza *de qua* afferente i criteri impiegati dal giudice per la liquidazione del danno-sanzione.

Sebbene sia lo stesso Tribunale veneto ad evocare criteri di equità e ad aderire alle pronunce della Corte di cassazione che invocano il rispetto del principio di ragionevolezza, il risultato concreto cui si è pervenuti con la sentenza in esame appare non in linea con le dichiarate intenzioni dell'organo giurisdizionale adito: la condanna al quintuplo delle spese processuali, laddove queste ultime vengono liquidate in decine di migliaia di euro, si manifesta in sé e per sé sproporzionata e priva di un aggancio con la realtà, soprattutto se si pone mente al fatto che l'entità così elevata delle spese di lite è conseguente ad un valore del bene della vita di cui si chiede l'attribuzione talmente alto che il solo rigetto della relativa domanda può costituire (nella maggior parte dei casi) una sanzione sensibilmente punitiva. È certamente da ammettersi la possibilità di parametrare la quantificazione del risarcimento ex art. 96 c.p.c. alle spese legali, magari anche adottando multipli delle stesse, ma non possono ammettersi risultati che non siano frutto di ragionevolezza, la quale dovrà essere intesa, pertanto, nel senso di non sproporzione, tenuto conto dell'entità della soccombenza (quanto incide negativamente il rigetto delle proprie domande o l'accoglimento delle domande di controparte) e delle spese di lite.

In conclusione la pronuncia in commento appare oggettivamente eccessiva nel qualificare l'ignoranza non scusabile come condotta idonea a dare luogo ad una forma di responsabilità aggravata e ciò sia sul piano della erronea implicita considerazione dell'art. 96, comma III c.p.c. come fattispecie autonoma di lite temeraria, peraltro dai contorni normativamente indefiniti, sia sul piano della impossibilità di ricondurre la mancata conoscenza di norme e giurisprudenza ad un'ipotesi di mala fede o di colpa grave, la quale, al contrario, potrà esser certamente integrata dal caso del dolo processuale, non rinvenibile però nella fattispecie concreta in esame.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
